



IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE



—
Relatore: Avv. Laura Locatelli
—




—
LEGA CONSUMATORI




INDICE

ASSICURAZIONE: I CONCETTI GENERALI

- ❑ IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
regole giuridiche ed economiche
- ❑ I RAMI DANNI
 1. Il Ramo Auto
 2. I Rami Elementari
- ❑ IL RAMO VITA



LEGA CONSUMATORI



IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE



LEGA CONSUMATORI

IL CONTRATTO D'ASSICURAZIONE ...

Tutta la materia relativa al contratto di assicurazione è disciplinata dalle norme del CODICE CIVILE relative a:

CONTRATTI IN GENERALE (artt. 1321 e ss)

e

dell'**ASSICURAZIONE** in particolare (art. 1882 – 1932)



CODICE DELLE ASSICURAZIONI



1° OBIETTIVO


- unificare in un unico corpo legislativo tutte le norme che riguardano le assicurazioni con la sola eccezione di quelle relative al contratto che restano disciplinate dal Codice Civile (artt. da 1882 al 1932)



IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

La **GERARCHIA** delle norme

1. Articoli inderogabili del codice civile (es. art 1901 mancato pagamento del premio): possono essere derogati solo in senso più favorevole all'Assicurato.
2. Articoli di polizza
3. Articoli derogabili del codice civile



LEGA CONSUMATORI

IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONE EX ART. 1882 CODICE CIVILE

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.



LEGA CONSUMATORI



II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

I requisiti del contratto in generale:

- **Accordo tra le Parti** – incontro di volontà di due o più Parti
- **Causa** – lecita
- **Oggetto** – possibile / lecito / determinato
- **Forma** – libera / scritta


- **Art. 1325 Codice Civile**



II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Le caratteristiche del contratto di assicurazione

- Accordo tra le Parti ⇒ la POLIZZA
- Causa ⇒ trasferimento di un rischio
- Oggetto ⇒ rischio
- Forma ⇒ scritta ad probationem






II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

“Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da Lui sottoscritto
“

Art. 1888 del Codice Civile
(Prova del contratto)



LEGA CONSUMATORI

II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

I soggetti interessati - 4 -

- L'ASSICURATORE – il soggetto che si obbliga ad eseguire le prestazione pattuite
- Il CONTRAENTE – colui che stipula in nome proprio o in nome altrui
- L'ASSICURATO – colui il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- Il BENEFICIARIO – la persona che beneficia della prestazione assicurativa



II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Gli **OBBLIGHI** delle Parti

1. Dell'**ASSICURATO**:

Prima del contratto


- ⇒ dichiarare le caratteristiche del rischio
- ⇒ firmare il contratto
- ⇒ pagare il premio

Durante il contratto

- ⇒ comunicare le variazioni del rischio
- ⇒ comunicare la stipula di nuovi contratti

In caso di sinistro

- ⇒ adoperarsi per contenere il danno
- ⇒ comunicare all'assicuratore l'eventuale sinistro
- ⇒ conservare le tracce e i residui del sinistro



LEGA CONSUMATORI



II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Gli **OBBLIGHI** delle Parti

2. Dell'**ASSICURATORE**:

- ⇒ registrare e gestire il contratto secondo le norme di legge
- ⇒ indennizzare il danno in caso di sinistro nei limiti del contratto





LEGA CONSUMATORI

II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Decorrenza e sospensione delle garanzie

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita (art. 1899 c.c. - solo per le assicurazioni danni)
- Se il contraente non paga il premio o la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Per i premi successivi, la sospensione vale dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 c.c.)
- Se avviene la fusione fra due aziende assicurative, il contratto continua alle medesime condizioni pattuite (art. 1902)



LEGA CONSUMATORI

IL PERIODO DI “COMPORTO”

Il rinnovo implica l'obbligo di pagare il premio all'assicuratore.

Tuttavia, è previsto un periodo di “comporto”: **se l'assicurato non paga alla scadenza, la copertura rimane efficace ancora per 15 giorni.** Scaduto questo termine, la copertura resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di comporto **non si applica se il contratto è scaduto.**



LEGA CONSUMATORI

II CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

POLIZZA

- *Frontespizio di polizza*
 1. Dati e informazioni in generale
 2. generale
- *Definizioni*
- **Condizioni generali di assicurazione**
- **Condizioni particolari**
- **Condizioni aggiuntive**

ALTRI DOCUMENTI

- *Allegati*
- **Appendici**
- *Quietanze*





IL RAMO AUTO



LEGA CONSUMATORI

IL RAMO AUTO

Premessa

Siamo nell'ambito di un rischio di massa dove l'elevato numero di soggetti assicurati determina la possibilità per l'impresa di assicurazione di stabilire, attraverso il **CALCOLO DELLE PROBABILITA'**, il giusto premio da sottoporre ai propri assicurati



IL RAMO AUTO

Quali sono gli elementi che concorrono alla formazione della tariffa?

Il **numero dei sinistri** osservati in un determinato arco di tempo suddivisi per tipologia (solo danno a cose / solo danno a persona / danno a cose + danno a persona)

La **frequenza** di accadimento dei sinistri suddivisa per tipologia di rischio (autovetture uso privato – ciclomotori e motocicli – autocarri -.....)

Il **costo medio del sinistro** suddiviso per tipologia di danno



IL RAMO AUTO




- La tariffa, unitamente alle Condizioni generali di polizza, viene quindi pubblicata con 60 giorni di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore su i siti Internet delle Compagnie ed inviata anche all'Istituto di vigilanza (ora IVASS).
- Contiene tutti gli elementi utili e necessari ai consumatori per poter determinare con esattezza il premio che saranno chiamati a pagare in base al proprio profilo di rischio (*PERSONALIZZAZIONE*)
- Le Compagnie hanno creato, in conformità a quanto previsto dall'art. 131 del nuovo Codice delle Assicurazioni, su i propri siti Internet dei **preventivatori** a cui chiunque può liberamente accedere
- In ogni punto vendita delle Compagnie (agenzie, subagenzie,ecc.) vige l'obbligo di esporre al pubblico le tariffe in vigore a quel momento.



LEGA CONSUMATORI

CLASSE DI MERITO CONTRATTUALE E CLASSE CU

- Ogni impresa assicuratrice ha un proprio meccanismo di calcolo del bonus/malus e di assegnazione delle classi di merito, dette anche “classi di merito contrattuali”.
- Per rendere confrontabili le proposte delle diverse compagnie, l’IVASS a suo tempo ha elaborato una tabella di Conversione Universale (CU), uniforme per tutto il settore assicurativo.
- Ogni impresa deve indicare, oltre alle proprie classi di merito contrattuali anche la classe CU di assegnazione, sia nel contratto di assicurazione sia nell’attestato di rischio.



ATTESTATO DI RISCHIO

NOVITA'

La novità più significativa è che l'attestato di rischio non è più cartaceo, ma telematico. Ma procediamo con ordine. Innanzitutto:

Che cos'è l'attestato di rischio



È il documento che riporta:


- la classe di merito di appartenenza dell'assicurato
- il numero degli incidenti intervenuti negli ultimi anni.

Come è cambiato l'attestato di rischio

Il Codice delle Assicurazioni stabilisce che:

- la consegna del nuovo attestato avvenga per via telematica e non più cartacea
- la consegna dell'attestato venga fatta non solo al contraente (cioè all'assicurato), ma anche agli "aventi diritto", come ad esempio il proprietario della macchina, qualora sia diverso dal contraente
- l'impresa acquisisca l'attestato per via telematica in sede di stipula del contratto di assicurazione
- la trasformazione dell'attestato di rischio da statico a dinamico con l'inserimento sia dei dati degli aventi diritto che dei danni liquidati in caso di incidente.





SEGUE

In che cosa consiste la consegna dell'attestato per via telematica

Significa che l'attestato viene messo a disposizione sul sito internet della compagnia di assicurazione nell'area riservata alle posizioni assicurative.

Il contraente ha facoltà di richiedere altre modalità aggiuntive di consegna dell'attestato fra quelle previste dall'impresa: *posta elettronica, app per smartphone/tablet, social network, ecc..*

Obblighi delle imprese di assicurazione

Il Codice delle Assicurazioni prevede che pubblichino sulla home page del proprio sito internet:

- come richiedere le credenziali di accesso all'area riservata
- le modalità telematiche di consegna aggiuntive.


Tali informazioni devono essere fornite dalle imprese anche per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto.

Cosa succede se il contratto di assicurazione viene acquisito tramite un intermediario (agenzia)?

L'impresa di assicurazione è obbligata, qualora l'avente diritto ne faccia richiesta, a consegnare all'intermediario copia cartacea dell'attestato, che però non può essere utilizzato per sottoscrivere un nuovo contratto.

La consegna cartacea dell'attestato non esime la compagnia a non consegnare l'attestato per via telematica.





SEGUE

Cosa succede se l'attestato di rischio non risulta nella Banca Dati?

Se in sede di stipula del contratto, l'impresa nel momento di acquisizione telematica dell'attestato, non lo trova presente nella banca Dati, acquisisce l'ultimo attestato presente e richiede al contraente una dichiarazione per il periodo residuo che permetta di ricostruire la sua posizione assicurativa.

In questo modo è possibile comunque stipulare un nuovo contratto.

Tempi della dematerializzazione dell'attestato di rischio


L'entrata in vigore decorre con riferimento ai contratti Rc auto in scadenza dal 1° luglio 2015.




VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di vendita del veicolo, si può scegliere tra diverse soluzioni:

- **cedere la garanzia** al nuovo proprietario: basta comunicare i suoi dati anagrafici alla compagnia di assicurazione;
- **trasferire la garanzia a un veicolo di nuovo acquisto** (proprio o di un familiare convivente), mantenendo la stessa classe di merito;
- **ottenere il rimborso del premio relativo** al periodo di copertura non utilizzato.



LEGA CONSUMATORI



LEGA CONSUMATORI

LA PROCEDURA ORDINARIA: RISPOSTA DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore deve inviare al danneggiato una congrua offerta o comunicare i motivi per cui non intende formularla entro:

- **60 giorni per i danni a cose;**
- **90 giorni per le lesioni personali.**

Scaduti i termini senza che sia raggiunto un accordo, si

Potrà:

procedere in giudizio nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.

Le **persone trasportate** che abbiano subito danni, devono fare richiesta di risarcimento alla **compagnia di assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo** al momento del sinistro

IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Quando non è possibile individuare una compagnia assicuratrice come controparte per:


- sinistri causati da veicoli non identificati;
- sinistri causati da veicoli non assicurati;
- sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa";
- sinistri causati dal ladro alla guida;

interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada (nei limiti dei massimali minimi previsti dalla legge). Per attivare il Fondo di garanzia, occorre inviare la richiesta di risarcimento a:


CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada,
via Yser, 14 - 00198 Roma

e all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro, reperibile nell'elenco consultabile nel sito della CONSAP -

www.consap.it



LEGA CONSUMATORI



LEGA CONSUMATORI

LA CONCILIAZIONE

Se la procedura di risarcimento non si è conclusa in modo soddisfacente, in alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria, è possibile accedere alla **Conciliazione paritetica**, prevista dal protocollo tra ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) e le principali associazioni dei consumatori.

A condizione che:

- ✓ la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000;
- ✓ sia già stato presentato un **reclamo** senza risultato.
- ✓ La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni

Per l'elenco delle compagnie di assicurazione aderenti:

www.ania.it

IL RAMO AUTO

L'INDENNIZZO DIRETTO dei SINISTRI

- Con Indennizzo Diretto intendiamo quella disciplina normativa che prevede l'obbligo da parte dei danneggiati di chiedere il rimborso del danno subito, a seguito di un sinistro stradale, alla propria compagnia di assicurazione
- Il danno verrà coperto, in nome e per conto della compagnia del responsabile civile, dalla compagnia di assicurazione del danneggiato che recupererà l'importo, o parte di esso, tramite specifici meccanismi



QUALI SONO I CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO?



In caso di urto tra due veicoli a motore



Nel caso in cui l'urto dei due veicoli viene causato dall'apertura della portiera



LEGA CONSUMATORI

QUALI SONO I CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO?



Urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano una roulotte o un portabagagli o un rimorchio (considerati un tutt'uno con il veicolo vettore)




Urto di uno o due veicoli contro oggetti esterni (muro, impianti semaforici, pedoni, etc...)



QUALI SONO I CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO?



Urto con cosa sporgente dalla sagoma del veicolo




Urto con roulotte, portabagagli o rimorchio non agganciati al veicolo



QUALI SONO I CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO?



Collisione a seguito di responsabilità di terzi veicoli



Urto derivante da cadute di cose trasportate o sospinte da uno dei due veicoli



QUALI SONO I CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL RISARCIMENTO DIRETTO?



Urto tra due veicoli di cui uno o entrambi trainano un altro veicolo a motore



Urto tra un veicolo e il corpo del conducente o passeggero in sella o a bordo di altro veicolo



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI



LEGA CONSUMATORI

I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI

Le assicurazioni contro i DANNI ALLA
PERSONA

INFORTUNIO

MALATTIA



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI

Le assicurazioni contro i DANNI AI BENI

INCENDIO ed ELEMENTI NATURALI


ALTRI DANNI AI BENI



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI

INFORTUNI

- Per infortunio si considera ogni evento dovuto a causa fortuita , violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea
- La copertura può essere limitata ai soli rischi professionali, ai soli rischi extraprofessionali o valida per entrambi
- La definizione del premio avviene in funzione della attività professionale svolta e della garanzia che viene prestata (normalmente Morte, Invalidità Permanente, Inabilità temporanea, Rimborso spese di cura da Infortunio, Diaria giornaliera per applicazione di apparecchio di contenzione, ecc...)



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI


- **MALATTIA**
- Per malattia si intende una alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio, tale da determinare la necessità per l'assicurato di sostenere cure che comportino una spesa
- Nasce come rischio accessorio alla copertura Infortuni
- Le forme di copertura standard possono essere individuate nel rimborso spese per ricovero ospedaliero con o senza intervento chirurgico , in una indennità giornaliera in caso di ricovero (garanzia indennitaria per mancato guadagno) e in un rimborso delle spese per cure domiciliari e/o ambulatoriali



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI

- **INCENDIO**

- Considerato sino a pochi anni fa il ramo principe delle assicurazioni, la garanzia si è evoluta sino a coprire, oltre i danni materiali conseguenti ad incendio, altri danni quali fumo, caduta aeremobili, grandine, uragani
- Si distinguono tre tipologia di tariffa
- Accessorie alle polizze Incendio sono anche le coperture per danni indiretti (danni che non riguardano la materialità delle cose assicurate) quali ad esempio i danni conseguenti a mancato reddito commerciale



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI


- **ALTRI DANNI AI BENI**

- In questo ramo confluiscono tutti i contratti nei quali vengono prestate garanzie contro i danni da grandine e da gelo, oltre i danni conseguenti a furto (impossessamento della cosa mobile altrui), rapina (impossessamento di cosa mobile altrui con violenza alla persona) o scippo (impossessamento di cosa mobile altrui commesso strappando la cosa di mano o di dosso)
- I beni possono essere assicurati in tre diverse forme : “ a valore intero “ – “ primo rischio relativo “ – “ primo rischio assoluto “



I PRODOTTI RAMI ELEMENTARI

- **RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**
- Tra i rami elementari è quello che esprime la maggiore raccolta premi ma con un andamento tecnico (redditività) a livello di mercato fortemente critico.
- I settori di rischio sotto osservazione riguardano i liberi professionisti (es. medici, avvocati, notai), le imprese edili, gli enti pubblici territoriali (ASL, comuni)
- Alcune tipologie di attività economica richiedono in via obbligatoria la stipulazione di coperture per coprire i danni cagionati a terzi nell'esercizio della attività (agenti di assicurazione)



SITO IVASS

SITO ANIA



LEGA CONSUMATORI



E PER FINIRE... QUANTO NE SAI SULL'RC AUTO?

Sai cosa si intende per assicurazione RC Auto?

Sapevi che assicurarsi per l'RC Auto è obbligatorio?

Prima di scegliere una compagnia assicuratrice hai la possibilità di confrontare le

diverse offerte. Sai a chi ti devi rivolgere

Risarcimento diretto e procedura ordinaria. Conosci i casi in cui ti puoi servire dell'una o dell'altra possibilità?

Il fondo di garanzia per le vittime della strada. A cosa serve?

La conciliazione paritetica. Cosa è? Sai quando la puoi richiedere?



LEGA CONSUMATORI



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

—
Avvocato Laura Locatelli



LEGA CONSUMATORI